



*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Foggia*

ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA BANCA ORE

Visto il D.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la normativa contrattuale vigente, e in particolare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, per il Triennio 2016 - 2018;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022, per il Triennio 2019 – 2021;

Rilevata l'esigenza manifestata dal personale dell'Archivio di Stato di Foggia al Dirigente, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, di regolamentare le modalità di espletamento dell'attività lavorativa oltre quella ordinaria, e con particolare riferimento alla istituzione della banca delle ore;

Ritenuto di dover dare seguito a quanto richiesto dal personale e di dover procedere ad individuare le modalità di applicazione più opportune del sistema della banca delle ore nell'Archivio di Stato di Foggia;

Tutto ciò premesso e considerato,

L'AMMINISTRAZIONE LA RSU E LE OO.SS. CONCORDANO

**Art.1 – Conto individuale delle ore**

1. È costituito per ciascun lavoratore un conto individuale delle ore eccedenti oltre il proprio orario di servizio, nel limite complessivo annuo, nella misura massima di 200 ore, come stabilito dalla normativa vigente.
2. All'interno del conto delle ore confluiscono le ore di lavoro e le ore di permanenza in ufficio oltre l'orario di lavoro, necessarie ad ultimare i servizi in corso, nella misura massima di 30 minuti che non necessitano di preventiva autorizzazione del Dirigente. Le ore lavorate oltre tale limite, senza l'autorizzazione del Dirigente saranno codificate su Europa Web come “presenza fuori orario”.
3. Oltre i 30 minuti, si necessita dell'autorizzazione del Dirigente.



*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Foggia*

4. Il Dirigente si riserva il diritto/dovere di prevedere autorizzazioni multi periodali a seguito di specifici obiettivi.

**Art.2 – Banca delle ore**

1. Le richieste di autorizzazione per le ore eccedenti i 30 minuti dovranno essere trasmesse a mezzo mail al Dirigente, e p.c.c. all'Ufficio Risorse Umane, ogni due settimane avendo cura di indicare la motivazione dell'istanza che sarà debitamente valutata dal Dirigente.

2. Le ore accantonate nella banca delle ore non sono monetizzabili e sarà cura del Dirigente, a seguito di assegnazione del budget in merito allo straordinario, ripartire lo stesso in base ai carichi di lavoro e, in ogni caso, su richiesta del dipendente.

**Art. 3 – Programmazione della fruizione**

1. Le ore accantonate nella banca delle ore possono essere fruite in termini di riposi compensativi per le proprie necessità personali e familiari.

2. Ai sensi dell'art. 27 c. 2 del CCNL Comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016 – 2018, le ore in tal modo accumulate dovranno essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di maturazione. In caso di mancato utilizzo per esigenze di servizio nei termini previsti, le stesse potranno essere fruite entro il semestre successivo all'anno di maturazione, alla pari della normativa vigente che legifera il godimento delle ferie.

3. La fruizione a giorni delle ore eccedenti accantonate richiede la stessa procedura prevista per la richiesta di permessi personali; la stessa sarà soggetta a valutazione del Dirigente consequenzialmente alle esigenze di servizio; la relativa richiesta deve essere inserita sul sistema GEFAP della propria isola informativa. Nel caso in cui il dipendente non riesca ad inserire la richiesta, dovrà tempestivamente inviare una comunicazione all'indirizzo mail dell'Ufficio Risorse Umane: [as-fg@cultura.gov.it](mailto:as-fg@cultura.gov.it).

4. La fruizione ad ore delle ore accantonate va inserita nel sistema GEFAP, qualora superiore ai 30 minuti.

**Art. 4 - Limiti stabiliti da norme di legge**

1. Le succitate norme si applicano ai sensi della normativa vigente, art. 7 del D.lgs 66/2003 e ss.mm.ii., la stessa prevede che “il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.”.



*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Foggia*

**Art. 5 - Revisione dell'accordo**

1. Resta ferma la validità del presente accordo fino a nuove disposizioni normative che annullano/modificano quelle attuali. 2. Rimane inteso che detto accordo, su richiesta del Dirigente e della RSU, sarà soggetto a ulteriori verifiche da effettuarsi con le OO.SS. in un tavolo di confronto.

Per la R.S.U.:

sig. Berardino Marco Colasanto

---

Per le OO.SS.:

CGIL-FP dott.ssa Elena Monticelli

---

UIL-PA sig. Daniele Giannatiempo

---

FLP-MIC rag. Pasquale Nardone

---

Per l'Amministrazione:

Il Direttore dott. Massimo Mastroiorio

---